

Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 743 del 02 maggio 2012.

Riconizzazione dell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte ai sensi dell'articolo 13 e dell'allegato A della Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, in applicazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale e municipale". Deliberazione n. 16/CR del 16 marzo 2012.

in B.U. R.V.n. 41 del 29-05-2.012

sommario

Note per la trasparenza:	1
delibera	3

Note per la trasparenza:

Si provvede a operare la riconizzazione dei comuni turistici ai fini della individuazione dell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui al decreto legislativo n. 23/2011 per l'imposta di soggiorno.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

Il turismo svolge un ruolo strategico per lo sviluppo economico del Veneto: infatti la nostra regione, in termini di spesa, si posiziona al primo posto tra le regioni, davanti a Lombardia ed Emilia Romagna, mentre in termini di valore aggiunto si colloca al secondo posto, dietro a Lombardia e davanti ad Emilia Romagna, Toscana e Lazio.

Il CISET stima che in Veneto viene speso quasi il 12% di tutta la spesa turistica in Italia -11,4 miliardi di euro su 95 - di cui la sola componente internazionale costituisce il 15,6% del totale nazionale. In termini di valore aggiunto turistico, la regione rappresenta l'11% di tutto il valore aggiunto turistico in Italia (8,1 miliardi di euro su 74), quota che sale al 15% se si considera il valore generato dalla sola componente estera. In termini di occupazione, il Veneto pesa per il 17% (416.000 unità su 2.444.000).

Va poi ricordato che la Regione, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione disciplina, indirizza e organizza lo svolgimento delle attività economiche del turismo, al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore turistico, di promuovere e tutelare l'ambiente e la gestione delle risorse turistiche nonché di migliorare l'offerta ricettiva.

Appare evidente che la forza e il successo del turismo veneto derivano anche da una attenta politica regionale di sviluppo e promozione, in Italia e all'estero, di tutto il territorio regionale e dei suoi valori distintivi, che ricomprendono e rafforzano le diverse identità locali, di prodotto e di destinazione, per fornire al turista un'immagine unitaria e non frammentata dell'offerta turistica regionale.

La vocazione turistica di tutto il territorio regionale è stata assunta dal legislatore regionale, con la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", con la quale sono stati istituiti e delimitati - ai sensi dell'articolo 13 - i Sistemi Turistici Locali (STL) quali contesti turistici omogenei o integrati caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale. Ad essi è rivolta prioritariamente l'attuazione della programmazione turistica regionale. L'art. 13, con il rinvio all'allegato A, mira a sviluppare i sistemi turistici locali ed ha stabilito quindi che tutto il territorio della Regione è suddiviso in ambiti territoriali a tipologia di offerta turistica omogenea e che in tali ambiti sono ricompresi i comuni turistici del Veneto.

Lo Stato, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha assunto norme in materia di federalismo fiscale e municipale; in particolare l'art.4 di tale testo ha stabilito che "i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni e i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a cinque euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali".

Se ne deduce che l'articolo 4 del d.lgs. 23/2011 ha introdotto la facoltà, non l'obbligo, per i comuni di prevedere l'imposta di soggiorno e, per quanto concerne i soggetti titolari di tale facoltà, ha individuato direttamente i comuni capoluogo di provincia e le unioni di comuni, mentre, per gli altri i comuni richiede che siano inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

Dalla lettura della disposizione legislativa si evince che il legislatore statale - ai fini della istituzione della imposta di soggiorno - consente l'individuazione dei comuni non Capoluogo di provincia e non organizzati in "unioni di comuni", esclusivamente attraverso l'inclusione "negli

elenchi regionali": è chiaro che la norma statale rinvia alle singole e peculiari discipline regionali. Nella Regione Veneto, in attesa dell'approvazione della nuova legge regionale sul turismo ancora in itinere presso il Consiglio regionale, è in vigore la legge regionale n. 33/2002 che, come detto, prevede sistemi turistici locali individuati all'allegato A alla legge stessa, comprensivi di tutti i comuni del Veneto, attesa la vocazione turistica dell'intero territorio regionale.

Di conseguenza, considerata l'urgenza di dare attuazione all'articolo 4 del d.lgs. n. 23/2011, per consentire ai comuni di poter decidere se istituire, e in che misura applicare, l'imposta di soggiorno, la Giunta regionale - in attesa che il Consiglio regionale approvi la nuova legge regionale sul turismo o che assuma una specifica norma che consenta di individuare, diversamente dall'allegato A della legge regionale 33/2002, i nuovi elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte - ha assunto la deliberazione 16/C.R. in data 16 marzo 2012, ricognitiva di quanto stabilito dall'articolo 13 e dall'allegato A della l.r. 33/2002.

Tale deliberazione è stata trasmessa alla competente Commissione Consigliare con atto prot. n. 134089 in data 21 marzo 2012.

Ora, considerato che a tutt'oggi è trascorso un tempo ragionevole senza che la Commissione abbia fatto pervenire alcuna valutazione, e considerato altresì che la stagione turistica è ormai avviata e i comuni debbono fornire indicazioni ai turisti e agli operatori turistici circa le determinazioni assunte in materia di imposta di soggiorno, si ritiene opportuno fornire ai comuni stessi le opportune informazioni per le deliberazioni di competenza.

Va altresì considerato che l'estrema urgenza a provvedere alla doverosa incombenza, deriva anche dalla necessità di evitare effetti negativi per i già precari bilanci comunali.

In relazione a quanto sopra esposto, la Giunta regionale ritiene pertanto opportuno proseguire nell'iter approvativo della presente deliberazione che, in via ricognitiva, prende atto di quanto previsto nell'allegato A della l.r. 33/2002, ritenendo che, con l'effettuato invio alla Commissione si sia ottemperato ad ogni onere di informazione in favore del Consiglio regionale.

Infine in relazione agli adempimenti dei comuni al rapporto di questi con le imprese del settore, si ritiene opportuno richiamare taluni principi espressi dal legislatore regionale in materia di turismo, e stabilire, conseguentemente, alcuni elementi di disciplina operativa essenziali al fine di assicurare un equo e solidale sviluppo del territorio regionale.

Al riguardo, si evidenzia che i comuni che intendono destinare le risorse introitate per finanziare interventi in materia di turismo - ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e

recupero dei beni culturali ed ambientali - sono tenuti al rispetto:

della normativa comunitaria in materia interventi alle piccole e medie imprese, ed in particolare:

il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, per tutto quanto attiene agli aspetti regolati da detta normativa di settore, nella quale la competenza è riservata alla regione ai sensi dell'articolo 117 comma 4 della Costituzione.

In particolare si rammenta che l'art. 3 della legge regionale 4 novembre 2002 n. 33, riconosce al sistema informativo turistico regionale (SIRT) la competenza a rilevare e trasmettere alla Regione i dati e le informazioni di interesse turistico relativi al territorio di competenza e che l'articolo 18 stabilisce che la Regione realizza il sistema informativo turistico regionale (SIRT) utilizzando procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema turistico veneto e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo.

Pertanto, con il presente provvedimento, si richiamano come principi regionali di coordinamento, l'unicità dell'anagrafe e l'utilizzo della procedura regionale già in uso presso il sistema informativo turistico regionale (SIRT), denominata "RWT Web", anche al fine di ridurre gli adempimenti richiesti alle imprese nella materia del turismo, da parte delle amministrazioni provinciali e comunali.

Si precisa altresì che l'articolo 15, comma 1, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, prevede il Piano esecutivo annuale con il quale si individua il fabbisogno di spesa per le iniziative di sviluppo degli STL e che può essere influenzato dall'eventuale destinazione di parte dell'imposta di soggiorno alle attività degli stessi STL; di conseguenza, ai fini del previsto coordinamento regionale e della definizione del Piano esecutivo annuale, è necessario che i comuni che decidono di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, provvedano alla trasmissione alla Giunta regionale delle relative determinazioni assunte.

Va infine rilevato che i comuni possono collaborare con le Province, nella gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), previa apposita convenzione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, per cui si ritiene opportuno che le Province avviano con i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, una collaborazione operativa per la razionalizzazione delle attività di informazione ed accoglienza turistica, nonché per la concertazione nella gestione degli uffici IAT.

Da ultimo, si osserva che, poiché con il presente provvedimento si individua l'Allegato A) della legge regionale n. 33/2002, quale "elenco regionale delle località turistiche o città d'arte" previsto dall' art.4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si dà atto che tale elenco viene utilizzato esclusivamente al fine di istituire l'imposta di soggiorno e non ha alcuna efficacia ai fini delle deroghe agli orari di vendita delle attività commerciali di cui alla legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62, recante: "Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTA la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "*de minimis*" e il Regolamento (CE) n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

VISTO il progetto di legge regionale n. 170/2011 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

delibera

1. di dare atto che i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono quelli indicati dall'Allegato A) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33;

2. di stabilire che i comuni che destinano le risorse derivanti dall'imposta di soggiorno di cui al d.lgs. n. 23/2011 per finanziare interventi in materia di turismo, di sostegno delle strutture ricettive, nonché per interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, sono tenuti al rispetto:

della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 per quanto attiene agli aspetti regolati da detta normativa di settore,

del Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "*de minimis*",

del Regolamento (CE) n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

3. di dare atto che la legge regionale n. 33/2002, in particolare, definisce i seguenti principi e conseguenti funzioni attribuite alla Regione:

a) l'informazione a sostegno dello sviluppo dell'offerta turistica veneta, attraverso il sistema informativo turistico regionale (SIRT);

b) la programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie;

c) la promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo veneto;

d) il coordinamento delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale;

4. di stabilire, conseguentemente, che sono principi regionali di coordinamento in materia turistica:

l'unicità dell'anagrafe e l'utilizzo della procedura regionale già in uso presso il sistema informativo turistico regionale (SIRT) denominata "RWT Web", anche al fine ridurre il più possibile, gli adempimenti richiesti alle imprese da parte delle amministrazioni provinciali e comunali, per le attività di competenza in materia di turismo;

la riserva alla regione della promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo veneto e la promozione delle singole località fatta nell'ambito territoriale regionale;

5. di disporre che, ai fini della definizione del piano esecutivo annuale di cui all'articolo 15 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, in attuazione del programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali, i Comuni che si avvalessero della facoltà di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 23/2011, provvedano a trasmettere alla Giunta regionale - Direzione regionale Turismo - entro 30 giorni dalla loro adozione, le determinazioni assunte dai competenti organi comunali;

6. di prevedere che le province avvino con i comuni una collaborazione operativa per la razionalizzazione delle attività di promozione locale, di informazione e accoglienza turistica e per la gestione degli uffici di informazione ed accoglienza turistica del territorio di competenza.

7. di dare atto, per i motivi citati in premessa, che l'Allegato A) della legge regionale n. 33/2002 non ha efficacia ai fini delle deroghe agli orari di vendita delle attività commerciali di cui alla legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62, recante: "Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita";

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

note

Entrata in vigore il 30/5/2012

Id.